

COPIA



COMUNE DI CERESARA

PROVINCIA DI MANTOVA

AREA	AREA SERVIZIO TECNICO E TERRITORIO	
NUMERO	58	DEL 27/05/2015

Verbale di Determinazione

Responsabile di posizione : MILANI GIANLUCA

Oggetto: IMPUTAZIONE SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I INDIVIDUALI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DA FORNIRE AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z9E132F513.

Copia agli uffici :

- Servizio finanziario - personale - economato
- Servizio anagrafe - stato civile - elettorale - leva - statistica - protocollo - servizi cimiteriali
- Servizio segreteria - obiettori - assistenza sociale - biblioteca - cultura - sport - servizi scolastici - affari generali - istituzionali - legali - vigilanza
- Servizio tributi - relazioni con il pubblico - ecologia - commercio
- Servizio tecnico - urbanistico - demanio - edilizia pubblica e privata - manutenzioni - patrimonio

Atto istruito dal funzionario **MILANI GIANLUCA**

N° DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA – AMBIENTE - SUAP

VISTO il Decreto Sindacale n. 005/2014 del 04 dicembre 2014 con il quale sono stati individuati Responsabili di Posizione Organizzativa delle varie aree per l'anno 2015;

VISTO il Decreto Sindacale n. 002/2015 del 22 aprile 2015 con il quale sono stati individuati Responsabili di Posizione Organizzativa fino alla nomina ufficiale dei titolari delle Posizioni Organizzative definite negli accordi attuativi della gestione associata obbligatoria di tutte le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L.N.135/2012, che in sede di applicazione richiederà una diversa riorganizzazione dell'Ente;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 301 in data 30/12/2014, il quale ha differito al 31/03/2015 il termine entro il quale gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dispone *“ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine”*;

DATO ATTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 al comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, successivamente modificato dal D.lgs n. 126/2014;

VISTO, in particolare, il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, contenuto negli allegati dal 4/1 al 4/4 dei suddetti decreti, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2015 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2014-2016 nella Annualità 2014, definitivamente approvato;

- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

PRESO ATTO che il D.lgs. n. 126/14 richiede i seguenti adempimenti alle regioni (esclusa la gestione sanitaria accentrata), agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria, che non hanno partecipato alla sperimentazione:

- di adottare nel 2015 gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto vigenti nel 2014, ovvero seguendo i vecchi schemi del Dpr. n. 194/96. Tali schemi, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, devono però affiancati, a soli fini conoscitivi, dai nuovi bilanci, da redigere secondo la struttura prevista dal Dlgs. n. 118/11 e dal D.lgs n. 126/14;
- di osservare obbligatoriamente le nuove regole della competenza finanziaria "*potenziata*" (raccolte in un apposito principio), secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza;
- ad effettuare il ri accertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria;

RICHIAMATI all'uopo:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 18/07/2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 87 in data 22/12/2014, esecutiva, è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance provvisorio per l'esercizio 2015.

VISTA la determinazione n. 222 del 24/12/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico e Territorio, con la quale veniva assunto l'impegno generico per l'acquisto di vestiario e dispositivi individuali di protezione ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. da consegnare al personale dipendente;

VISTO il comma 11, ultimo periodo, dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTI gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 19/12/2006, ed in particolare:

RILEVATO che l'art. 13, comma 4 lett. e), del sopraccitato Regolamento Comunale, permette di affidare direttamente la fornitura ad un soggetto idoneo individuato dal responsabile del procedimento;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7 - 9, d.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni oggetto di fornitura individuati nella presente determinazione;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione dei beni mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

PRESO atto che con RDO n. 748554 effettuata in data 12/02/2015, sono stati specificati i beni oggetto di fornitura, specificate le clausole essenziali del contratto, nonché indicato l'importo presunto per la fornitura del materiale;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta BARDINI ALESSANDRO corrente in Ceresara (MN) dalla quale si evince che l'importo per la fornitura del materiale ammonta ad € 348,92 oltre iva in ragione del 22% e quindi per un importo complessivo per la fornitura del materiale di **€ 425,68**;

RITENUTO doveroso pertanto aggiudicare la fornitura del materiale alla ditta BARDINI ALESSANDRO per un importo complessivo di **€ 425,68**;

RILEVATO che l'affidamento del servizio tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione esonera dall'effettuare verifiche sui requisiti della ditta fornitrice, dato che questa verifica è effettuata dal mercato elettronico, con conseguente semplificazione sotto il profilo amministrativo;

DATO ATTO che al fine di effettuare l'acquisto della sopraccitata fornitura risulta necessario procedere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, con l'imputazione del relativo impegno di spesa;

EVIDENZIATO che l'articolo 191, comma 1 del TUEL prevede la possibilità di effettuare le spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio e l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5;

RITENUTO doveroso procedere all'imputazione dell'impegno di spesa complessivo di € **425,68**;

VISTO l'art. 192 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a firma del Responsabile del Procedimento di spesa, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che in conformità all'art. 192 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267:

- a) il fine del contratto è quello di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro al personale dipendente mediante la consegna di dispositivi di protezione individuali;
- b) l'oggetto del contratto riguarderà l'acquisto di vestiario e D.P.I.;
- c) la forma di stipulazione del contratto sarà lo scambio di corrispondenza commerciale tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- d) le clausole saranno contenute nell'ordine di acquisto sul Mercato Elettronico;
- e) la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 125 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia con approvato con deliberazione di C.C. n. 043 del 19/12/2006

GIUSTIFICATO il criterio di selezione di un'unica ditta derivante dall'opportunità di accelerare e semplificare l'iter nell'ottica dell'efficienza dell'attività amministrativa in considerazione del modesto importo della fornitura da eseguirsi;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 628 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, per le operazioni con Iva esigibile dal 1° gennaio 2015, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972, prevedendo un nuovo sistema di assolvimento dell'Iva denominato "*split payment*";
- il citato nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 recita che "*Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di*

quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi";

VISTO il comunicato del Ministero delle Finanze n. 7 del 09/01/2015, il quale fornisce alcuni primi chiarimenti, in merito alle nuove disposizioni sullo *"split payment"*, in particolare:

- il nuovo meccanismo si applica esclusivamente alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
- esso si applica sia alle operazioni in ambito istituzionale sia a quelle che il Comune gestisce in ambito IVA (sui servizi commerciali);
- in attesa dell'adeguamento dei sistemi informatici da parte degli enti pubblici, questi possono per il momento non versare l'IVA relativa, ma devono comunque accantonare le somme necessarie al fine di versare il dovuto entro il 16 aprile 2015.

PRECISATO che sono esclusi dall'applicazione dello split payment:

- i fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte o a ritenuta d'acconto ai fini Irpef;
- le operazioni per le quali l'ente, in qualità di soggetto passivo d'imposta, debba applicare il regime di inversione contabile (*c.d. reverse charge*) nell'ambito dei servizi commerciali solamente per le casistiche individuate dall'art. 17, Dpr 633/1972 così come novellato dalla Legge n. 190/2014. In tale regime derogatorio, il fornitore dovrà emettere la relativa fattura senza Iva; sarà poi l'Ente che autonomamente registrerà, contemporaneamente l'Iva a credito e l'Iva a debito neutralizzandone l'effetto;
- gli acquisti intracomunitari;

VISTO il testo unico sull'ordinamento degli enti locali D.lgs. del 18/08/2002 n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI:

- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4, 163 commi 1 e 3, 183 e 192;
- il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 10, 11, 13, 38, 39, 41, 42, 86 e 125;
- il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed in particolare l'art. 26;
- Il D.P.R 05 ottobre 2010, n. 207;
- le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010 e successive;
- la legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l'art. 32;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 043 del 19/12/2006.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1 - **DI AFFIDARE** alla ditta BARDINI ALESSADRO corrente in Ceresara (MN) la fornitura del vestiario e dei dispositivi individuali di protezione ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. per un importo di € 348,92 oltre iva in ragione del 22% e quindi per un importo complessivo per la fornitura del materiale di **€ 425,68**;
- 2 - **DI IMPUTARE** la somma di **€ 425,68** Tit. 01 – F.01 – S. 06 – I. 02 del Cap. 101084 del bilancio di previsione – Esercizio Finanziario 2014 già precedentemente assunti con determinazione n. 222 del 24/12/2014;
- 3 - **DI ALLEGARE** alla presente determinazione copia della RDO dell'ordine effettuato tramite MePA n. 748554 il quale forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e nel quale sono riepilogati tutti i dati di riferimento;
- 4 - **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 5 - **DI DARE ATTO** che la prestazione della fornitura effettuata dalla ditta BARDINI ALESSADRO è soggetta allo "*split payment*",
- 6 - **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato con Legge 17 dicembre 2010, n. 217 e in attuazione della determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto a richiedere alla predetta Autorità i Codici Identificativi di Gara, e che il Codice attribuito è **Z9E132F513**;
- 7 - **DI DARE APPLICAZIONE** alle disposizioni normative previste nel D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare in ordine alla pubblicazione ai sensi del medesimo decreto nel sito web istituzionale dell'Ente – Sezione "*Amministrazione trasparente*" degli atti e provvedimenti prescritti dalle specifiche disposizioni di legge.
- 8 - **DI FARE ASSUMERE** alla presente determinazione il valore di contratto e di stabilire che con l'accettazione della fornitura le ditte assumono, pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti / commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "*tracciabilità*", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "*filiere delle imprese*" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto).

Si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto.

Si prende atto che;

- a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- b) nel caso di *"cessione dei crediti"*, i cessionari sono tenuti ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul *"conto corrente dedicato"*;
- c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

9 - DI STABILIRE che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

10 - DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 , è il sig. Milani Geom. Gianluca.

11 - DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio informatico comunale per 15 gg. consecutivi e di inserire la stessa nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

////////////////////////////////////

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fto MILANI GIANLUCA

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
Fto MILANI GIANLUCA

.....
PARERE
.....

Regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis .D.Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
Fto MILANI GIANLUCA

.....
Regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis .D.Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
Fto BARDINI ELISA

.....
VISTO
.....

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (Art. 151, comma 4 D.Lgs. 267/2000).

Li, 27/05/2015

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
Fto BARDINI ELISA

.....
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 10-06-2015

.....
. IL RESPONSABILE di P.O.
MILANI GIANLUCA

.....
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nell'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 10-06-2015.

Ceresara, li 10-06-2015

Il Messo Comunale

F.TO TERZI ANNA RITA